



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI
Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI
Componente
- Cons. Paolo GIUSTI
Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI
Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge 131/2003;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Graziella DE CASTELLI;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 247 del 22 ottobre 2007, pervenuta in data 24 ottobre 2007, una richiesta di parere datata 11 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, formulata dal Sindaco del Comune di Castellina in Chianti (SI), il quale chiede a questa Sezione di conoscere, in relazione anche alla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, la corretta imputazione dei costi inerenti il conferimento degli incarichi di cui all'art. 110, comma 6, del TUEL. Chiede, altresì, di conoscere le tipologie di spesa da escludere dal novero delle spese di personale.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo sotto il profilo soggettivo ma anche sotto il profilo oggettivo in quanto, da un lato le disposizioni della legge finanziaria 2007, finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali, risultano dettate nel presupposto che esse costituiscano principi fondamentali di coordinamento per la finanza pubblica e, dall'altro, il quesito può ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica, quantomeno nell'ampia nozione suggerita dai contenuti della Convenzione citata nelle premesse.

3. Nel merito, si premette che la citata circolare n. 9/2006 è stata emanata per fornire alcune precisazioni in ordine all'applicazione dell'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di spese di personale. Come è noto, il comma 198 dispone che le Amministrazioni regionali e gli Enti Locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1%. A tale fine, la legge considera ricomprese nella nozione di spese di personale anche quelle relative al "personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibili o con convenzioni". Pertanto, i compensi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUEL, risultano ricompresi nella nozione di spesa di personale utilizzata dall'art. 1, comma 198, della legge finanziaria 2006, come anche illustrato dalla circolare n. 9/2006.

4. Ad oggi, tuttavia, la norma di cui al comma 198 risulta non più applicabile per effetto della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 557) il cui carattere programmatico è inteso ad ottenere da parte degli enti una riduzione della spesa di personale nel 2007, rispetto al 2006. Anche ai sensi del predetto comma, è necessario che l'ente consideri la spesa di personale alla quale far riferimento nella sua ampia definizione, comprensiva di tutte le forme di lavoro pubblico (vedi, a questo riguardo, i pareri espressi dalle Sezioni di controllo Lombardia e Piemonte).

5. Quanto al secondo quesito, la Sezione ritiene che gli oneri da escludere, in sede di computo delle spese di personale, siano quelli elencati nella più volte citata circolare n. 9/2006.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 247/2007.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali per la Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Castellina in Chianti (SI) e al Presidente del relativo Consiglio Comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2007

Il Presidente

F.to Francesco BATTINI

Il Relatore

F.to Graziella DE CASTELLI

Depositato in Segreteria il 19 novembre 2007

Il Direttore della segreteria

F.to Pier Domenico Borrello

